

Verbale di Assemblea Straordinaria del Centro di Aiuto alla Vita – Luciano Capitelli ODV
CF.94008510367

Oggi 08/05/2019, ore 20.30 presso la sala Parrocchiale della Chiesa di San. Giovanni Bosco – via Sassi, si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria del Centro di Aiuto alla Vita – Luciano Capitelli ODV per provvedere alle modifiche statutarie al fine di procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal codice del terzo settore (dlgs 117/17).

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'associazione signor Valdré Paolo che verifica la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, come da separato foglio presenze, illustra ai presenti che in base al dlgs 117/17 l'associazione ha fino al 2 agosto 2019 per recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore.

Il Presidente pertanto procede a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso.

Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale ed incaricano il Presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'Associazione è iscritta.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dalla imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'Assemblea si scioglie alle ore 22.30.

Il Presidente

Paolo Valdré

Il Segretario

Antonio Turchetti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

23 MAG. 2019

Registrazione
al n° 2653 Serie 3

Controlli
.....

.....
.....

.....
.....



Il Funzionario

Or.ssa Francesca d'Alessandro

Foglio presenze Assemblea Straordinaria dell'08/05/2019

Soci aventi diritto al voto	30
Soci presenti in proprio	11
Soci presenti per delega	5

Soci presenti	Firma	Soci presenti	Firma
Carpi Anna Maria	<i>Anna Maria Carpi</i>	Messori Elena	<i>Elena Messori</i>
Chinca Gabriella	<i>Gabriella Chinca</i>	Montanini Alberta	<i>Alberta Montanini</i>
Colombo Ernesto	<i>Ernesto Colombo</i>	Neri Paolo	<i>Paolo Neri</i>
Del Bue Laura	<i>Laura Del Bue</i>	Tondi Benita	<i>Benita Tondi</i>
Francione Anna Maria	<i>Anna Maria Francione</i>	Valdrè Paolo	<i>Paolo Valdrè</i>
Guidotti Silvia	<i>Silvia Guidotti</i>		

Soci deleganti	Soci delegati	Firma
Cristiani Riccardo	Neri Paolo	<i>Paolo Neri</i>
Morandi Loretta	Montanini Alberta	<i>Alberta Montanini</i>
Pigozzi Germana	Carpi Anna Maria	<i>Anna Maria Carpi</i>
Pozzi Antonietta	Valdrè Paolo	<i>Paolo Valdrè</i>
Vaccari Germana	Colombo Ernesto	<i>Ernesto Colombo</i>

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA L. CAPITELLI ODV

ARTICOLO 1

Denominazione – Normativa di riferimento - Sede – Durata – Ambito territoriale

E' costituita l'associazione denominata: "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA L. CAPITELLI ODV di Modena – Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" [La qualifica di Ente del Terzo Settore entrerà automaticamente nella denominazione sociale e sarà spendibile coi terzi nel momento in cui l'associazione sarà iscritta nel RUNTS] o, in breve, "CAV di Modena – ODV – ETS " [L'acronimo ETS entrerà automaticamente nella denominazione sociale e sarà spendibile coi terzi nel momento in cui l'associazione sarà iscritta nel RUNTS.], da qui in avanti nominata "Associazione", che aderisce con vincolo federativo al "Movimento per la Vita Italiano – Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d'Italia" (MpVI) e alla sua articolazione regionale.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Modena, all'indirizzo di via S. Chiara n. 17, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative distaccate nell'ambito del territorio provinciale.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, con particolare riferimento all'ambito territoriale del Comune di Modena.

ARTICOLO 2

Divieto di scopo di lucro – Risorse - Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e dei volontari non associati, e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è

associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co. 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 3

Scopo – Finalità – Attività

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive.

L'Associazione si propone inoltre di:

- attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo;
- promuovere la creazione di strutture di accoglienza di madri sole o con bambini;
- promuovere la istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
- diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;
- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;

- operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della Vita, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita.

Pertanto, l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

1. interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità con consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili con la ricerca di: ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; assistenza ai bambini nella fase prenatale, natale e postnatale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo;
2. sostegno a distanza, cessione gratuita di prodotti per l'infanzia, igienici, vestitini, corredi e attrezzature, oltre ad alimenti di prima necessità per il nucleo familiare;
3. ascolto e accoglienza alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli;
4. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli;
5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito;

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali [assistenti sociali, ostetriche, medici (ginecologo, pediatra, psicologo);
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita nascente e della maternità, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

ARTICOLO 4

Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano – MpVI), che è formata dalle associazioni locali denominate “Centro di aiuto alla vita”, “Servizio di aiuto alla vita”, “Movimento per la Vita”, “Movit”, o con altri simili nomi, la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Al Movimento per la Vita Italiano - MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.

L'Associazione si impegna a sottoscrivere un abbonamento al periodico del Movimento per la Vita Italiano – MpVI.

L'Associazione:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al Movimento per la Vita Italiano - MpVI, unitamente al rendiconto per cassa;
- versa al Movimento per la Vita Italiano - MpVI un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale;
- aderisce alla Federazione regionale competente per territorio;
- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute;
- per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri.

ARTICOLO 5

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Possono essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 2, art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 6

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente, secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute ai fini associativi e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

ARTICOLO 7

Scioglimento del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte o estinzione in caso di ente;
- recesso;
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa;

- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

ARTICOLO 8

Organi associativi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente e il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 9

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica [ovvero messaggio telefonico (whatsapp, ecc.) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dei Probiviri o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- c) nomina e revoca i membri del collegio dei Probiviri;
- d) approva l'annuale rendiconto per cassa, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt. 13-14 e 87 D.Lgs. n. 117/2017);
- f) approva eventuali Regolamenti;
- g) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti o dei rappresentati. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 10

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal numero massimo di sette membri eletti dall'Assemblea nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente, Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici; i componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

E' convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare, redige il rendiconto per cassa - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n.117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;

c) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;

d) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;

e) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;

f) organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11

Presidente – Vice Presidente - Segretario - Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e la gestisce in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; coordina l'attività dell'Associazione nel rispetto del regolamento interno

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali e nell'organizzazione dell'associazione

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale rendiconto per cassa, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti. Nell'esercizio delle sue funzioni può essere coadiuvato da soci o volontari di sua scelta

ARTICOLO 12

Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri, composto da tre membri scelti fra gli associati, è eletto dall'Assemblea e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi; non deve svolgere altri incarichi per conto dell'Associazione.

Ha competenza in tutte le controversie tra i soci, il socio e l'Associazione od i suoi organi, gli organi dell'associazione tra di loro, e per l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del socio

ARTICOLO 13

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il rendiconto per cassa entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 14

Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 15

Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o a fini di pubblica utilità, nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 16

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo ex art. 22 d. lgs. 117/2017.

Modena, 8 Maggio 2019

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

